



Repertorio N° 40.150

fascicolo n° 11.556

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELLA

“FONDAZIONE GUIDO FRANCESCHINI ONLUS”

REPUBBLICA ITALIANA

L' anno duemiladieci (2010) il giorno tre (3) del mese di marzo, in Firenze, Via Gioberti 113, piano primo, alle ore diciannove (19) e minuti cinquanta (50).

Davanti a me dottor Stefano Bigozzi, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, é comparsa la Signora:

MADDALENA INNOCENTI, nata a Bagno a Ripoli il dì 8 ottobre 1954, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente che ella rappresenta, non in proprio, ma quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante di **“FONDAZIONE GUIDO FRANCESCHINI ONLUS”**, sedente in Firenze, via Fontebuoni 15, cod. fisc. n° 94166300486.

Detta Comparsa, cittadina italiana della cui identità personale del quale io Notaio sono certo, mi richiede del mio ufficio affinché constino per questo pubblico verbale le deliberazioni che sarà per assumere il Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione, convocato per questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, sul seguente Ordine del Giorno:

“Adozione di modifiche statutarie funzionali all'iscrizione nell'anagrafe delle ONLUS:”

Assume la presidenza a norma di legge e di statuto e con il consenso unanime degli intervenuti la Comparsa, la quale, commesso a me Notaio l' ufficio di Segretario del Consiglio di Amministrazione, constata e fa constatare:

REG. ALL' AG. ENTRATE

Uff. Firenze 2 il _____
n° _____
Esatti euro _____
di cui euro _____
per Imposta di Registro



1. che del Consiglio di Amministrazione sono presenti i Signori:

- 1) essa Comparsa, Presidente
- 2) dott. Franco Franceschini, nato a Firenze il 9 gennaio 1951, Vice Presidente
- 3) prof. Anna Maria D'Amato, nata a Palermo il 6 maggio 1941, Consigliere
- 4) Viola Bruschi, nata a Bagno a Ripoli il 17 dicembre 1988, Consigliere
- 5) Franzisca Marcetti, nata a Fiesole il 16 febbraio 1988, Consigliere
- 6) Vieri Campani, nato a Bagno a Ripoli il 3 maggio 1988, Consigliere
- 7) Giacomo Viggiani, nato a Bagno a Ripoli il 19 luglio 1988, Consigliere
Segretario
- 8) Gloria Dallagiacoma, nata a Cavalese il 13 settembre 1988, Consigliere

assenti giustificati i Signori:

- 1) Alessandra Bini, Consigliere
- 2) Barbara Bellaccini, Consigliere
- 3) Isabella Fagnoni, Consigliere
- 4) Francesco Baffa, Consigliere
- 5) Daniele Di Pierro, Consigliere
- 6) Lorenzo Martelli, Consigliere;

2. che la presente riunione è stata convocata a norma di legge e di statuto con avviso in data 23 febbraio 2010;

3. che la prima convocazione prevista per il giorno 2 marzo 2010 presso il mio Studio in Firenze, Via Gioberti 113 è andata deserta.

Pertanto, essendo presenti otto componenti il C.d'A. su quattordici constando la rituale convocazione e nessuno opponendosi alla discussione, in quanto tutti i presenti si riconoscono sufficientemente informati sugli argomenti da trattare, il Presidente dichiara validamente costituito il Consiglio di Amministrazione ed



idoneo a deliberare sull' antiriportato ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente il quale illustra all' assemblea il punto all' Ordine del Giorno.

In particolare illustra le modifiche richieste dai competenti organi al fine del conseguimento dell'iscrizione della fondazione nell'anagrafe delle ONLUS, evidenziando i benefici economici, in termini di risparmio fiscale, che tale iscrizione comporta.

Dà quindi lettura del nuovo testo modificato degli articoli 1 e 3 che qui di seguito si riportano (le modifiche sono sottolineate):

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

Al fine di ricordare ed onorare in maniera perenne e duratura la memoria di Guido Franceschini, prematuramente scomparso alla età di 18 anni ed in sua memoria diffondere e promuovere attività di elevazione civile e culturale e beneficiare, attraverso l'erogazione di somme di danaro, enti pubblici ovvero altri soggetti iscritti all'anagrafe delle ONLUS è costituita, a norma degli artt. 14 e ss. del CC., una Fondazione denominata: **"FONDAZIONE GUIDO FRANCESCHINI ONLUS"**, con sede in Firenze Via Fontebuoni 15. E' obbligatorio l'uso dell'acronimo ONLUS ovvero dell'intera locuzione, oltre che nella denominazione, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

La Fondazione, dopo apposita richiesta di autorizzazione e/o comunicazione agli uffici competenti, per la quale sin da ora il Consiglio d'amministrazione è autorizzato, recherà nella propria denominazione e in ogni segno di distinzione e/o comunicazione al pubblico l'acronimo ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale).

La Fondazione opera nell'ambito della Regione Toscana.



ART. 3 - ATTIVITÀ

1. Per il perseguimento dei suoi scopi e finalità la Fondazione potrà:
 - a) svolgere attività di promozione culturale, sociale, sportiva, di beneficenza, di studio, sia direttamente, sia organizzando o favorendo riunioni, convegni, seminari, mostre ed ogni altra iniziativa rispondente alle finalità istituzionali, concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio;
 - b) deliberare, in relazione alla riconosciuta rispondenza di particolari beni mobili od immobili alle finalità istitutive, l'acquisto, la locazione, l'usufrutto, ed ogni altra disposizione, di tali beni nei modi più opportuni, tra cui debbono intendersi specificatamente compresi l'acquisto della proprietà, l'accettazione di donazioni, di eredità, di usufrutti, di diritti di uso od altri, previe le necessarie autorizzazioni amministrative, la stipula di contratti di locazione, comodato, mandato ad amministrare, l'ottenimento di concessioni amministrative ed ogni e qualsiasi altro mezzo, atto o strumento che, a giudizio degli organi della Fondazione, venga considerato opportuno o sufficiente al raggiungimento degli scopi;
 - c) amministrare i beni di cui sia proprietaria, locatrice, usufruttuaria, concessionaria o comunque posseduti o ceduti in comodato alla Fondazione, anche in modo da conservare od eventualmente ripristinare le loro caratteristiche artistiche e storiche, nonché gestirne l'attività;
 - d) promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri e particolarmente con il liceo scientifico "Castelnuovo" di Firenze presso il quale Guido Franceschini ha svolto i suoi studi.

2. E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle come sopra espressamente previste ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse



3. Le attività della Fondazione sono rivolte ad arrecare benefici nei confronti di persone svantaggiate così come definite dal co. 2 lett. a) dell'art. 10 del D Lgs. 460/1997.

Nessuno domandando la parola il presidente mette ai voti la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

“Il Consiglio di Amministrazione approva il nuovo testo degli articoli 1 e 3 dello statuto come sopra riportati”

Si vota per alzata di mano e si registrano i seguenti voti:

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Favorevoli: tutti i Consiglieri intervenuti, il Consigliere Segretario, il Vice Presidente ed il Presidente.

Il presidente proclama pertanto la proposta di delibera

APPROVATA

all'unanimità dei presenti (ed a maggioranza del Consiglio di Amministrazione).

A questo punto la Comparsa consegna a me Notaio un nuovo testo dello statuto, io Notaio allego al presente atto alla lettera “A” detto Statuto, firmato a norma di legge dalla Comparsa e da me Notaio, omissane la lettura per espressa dispensa della Comparsa, nulla opponendo gli intervenuti al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione dà mandato al suo Presidente di apportare al presente verbale tutte le modifiche aggiunte, soppressioni che venissero richieste dalla competente autorità.

Più null' altro essendo da deliberare e più nessuno domandando la parola il



Presidente dichiara concluso il Consiglio di Amministrazione alle ore venti (20) e minuti venti (20).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che scritto da me parte a mano e parte con mezzo elettronico su due (2) fogli per cinque (5) pagine e quanto fin qui della presente, viene da me Notaio letto alla Comparsa che, interpellata, lo approva ed in conferma meco lo sottoscrive alle ore venti (20) e minuti trenta (30).

MADDALENA INNOCENTI

STEFANO BIGOZZI NOTAIO (L.S.)

ALLEGATO "A" AL FASCICOLO N° 11.556

STATUTO DELLA "FONDAZIONE GUIDO FRANCESCHINI ONLUS"

TITOLO 1 - SCOPI - ATTIVITA' - PATRIMONIO

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

Al fine di ricordare ed onorare in maniera perenne e duratura la memoria di Guido Franceschini, prematuramente scomparso alla età di 18 anni ed in sua memoria diffondere e promuovere attività di elevazione civile e culturale e beneficiare, attraverso l'erogazione di somme di danaro, enti pubblici ovvero altri soggetti iscritti all'anagrafe delle ONLUS è costituita, a norma degli artt. 14 e ss. del CC., una Fondazione denominata: "**FONDAZIONE GUIDO FRANCESCHINI ONLUS**", con sede in Firenze Via Fontebuoni 15. E' obbligatorio l'uso dell'acronimo ONLUS ovvero dell'intera locuzione, oltre che nella denominazione, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

La Fondazione, dopo apposita richiesta di autorizzazione e/o comunicazione agli uffici competenti, per la quale sin da ora il Consiglio d'amministrazione è autorizzato, recherà nella propria denominazione e in ogni segno di distinzione e/o comunicazione al pubblico l'acronimo ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di



Utilità Sociale).

La Fondazione opera nell'ambito della Regione Toscana.

Art. 2 - Scopo

1. La Fondazione ha finalità di solidarietà sociale, non ha scopo di lucro, è apartitica ed ha per scopo:

a) ricordare ed onorare in maniera perenne e duratura la memoria di Guido Franceschini, prematuramente scomparso all'età di 18 anni;

b) in memoria di Guido Franceschini, diffondere e promuovere attività di elevazione civile e culturale.

ART. 3 - ATTIVITÀ

1. Per il perseguimento dei suoi scopi e finalità la Fondazione potrà:

a) svolgere attività di promozione culturale, sociale, sportiva, di beneficenza, di studio, sia direttamente, sia organizzando o favorendo riunioni, convegni, seminari, mostre ed ogni altra iniziativa rispondente alle finalità istituzionali, concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio;

b) deliberare, in relazione alla riconosciuta rispondenza di particolari beni mobili od immobili alle finalità istitutive, l'acquisto, la locazione, l'usufrutto, ed ogni altra disposizione, di tali beni nei modi più opportuni, tra cui debbono intendersi specificatamente compresi l'acquisto della proprietà, l'accettazione di donazioni, di eredità, di usufrutti, di diritti di uso od altri, previe le necessarie autorizzazioni amministrative, la stipula di contratti di locazione, comodato, mandato ad amministrare, l'ottenimento di concessioni amministrative ed ogni e qualsiasi altro mezzo, atto o strumento che, a giudizio degli organi della Fondazione, venga considerato opportuno o sufficiente al raggiungimento degli scopi;

c) amministrare i beni di cui sia proprietaria, locatrice, usufruttuaria, concessionaria o comunque posseduti o ceduti in comodato alla Fondazione, anche in modo da conservare od eventualmente ripristinare le loro caratteristiche artistiche e storiche, nonché gestirne l'attività;

d) promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri e particolarmente con il liceo scientifico "Castelnuovo" di Firenze presso il quale Guido Franceschini ha svolto i suoi studi.

2. E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle come sopra espressamente previste ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse

3. Le attività della Fondazione sono rivolte ad arrecare benefici nei confronti di persone svantaggiate così come definite dal co. 2 lett. a) dell'art. 10 del D Lgs. 460/1997.

ART. 4 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da

a) i beni, i diritti e le somme di cui all'atto costitutivo;

b) le elargizioni fatte ed i contributi erogati da Enti o da privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;

c) i fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente autorizzate a norma di legge, per compiere interventi relativi a beni che rientrano nel patrimonio della Fondazione;

d) i beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di soggetti pubblici e privati e che siano destinati all'incremento del patrimonio;

e) le somme prelevate dai redditi, che il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione, disponga di destinare ad incrementare il patrimonio.



Art. 5 - Utilizzo del patrimonio

1. Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone del patrimonio e dei redditi di cui all'art. 3 del presente statuto.

Art. 6 - Utili

1. Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altra ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
2. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO II – ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE

ART. 7 - ORGANI

1. Organi della Fondazione sono il presidente, il vicepresidente, il comitato esecutivo, il consiglio d'amministrazione.
2. Tutte le cariche sono gratuite.

ART. 8 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1. Il presidente rappresenta legalmente la Fondazione e ne ha la firma, convoca e presiede le sedute del consiglio di amministrazione, cura l'esecuzione delle delibere dello stesso consiglio.
2. In caso di impedimento del presidente, il vicepresidente ne assume temporaneamente le funzioni, anche di firma.
3. In prima costituzione, il presidente ed il vicepresidente sono nominati a vita, con l'atto costitutivo della Fondazione, nelle persone rispettivamente di



Maddalena Innocenti e Franco Franceschini.

4. In caso di rinuncia, in qualunque tempo, di impossibilità permanente o di decesso di uno dei due, ad esso subentra a vita, nella rispettiva carica, il figlio Pietro Franceschini.

5. Salvo quanto disposto al comma 4, in caso di rinuncia, in qualunque tempo, di impossibilità permanente o di decesso del presidente e/o del vicepresidente, i rimanenti altri membri a vita designano il nuovo presidente e/o vicepresidente

ART. 9 - COMITATO ESECUTIVO

1. Il comitato esecutivo è composto dal presidente, che lo presiede e lo convoca, dal vicepresidente e dal consigliere segretario di cui all'articolo 14.

2. Qualora il presidente ne faccia richiesta, il comitato esecutivo può essere integrato con altri due membri nominati dal consiglio d'amministrazione al proprio interno.

3. Il comitato esecutivo istruisce gli atti e gli affari per le sedute del consiglio di amministrazione, cura, con il presidente, l'esecuzione delle deliberazioni dello stesso consiglio, gestisce l'ordinaria amministrazione della Fondazione.

4. Il comitato esecutivo riferisce al Consiglio sulla propria attività ad ogni seduta del medesimo.

ART. 10 - CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da un minimo di 3 ad un massimo di 13 altri membri nominati dal Presidente d'intesa con il Vicepresidente. Due membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati su proposta del Consiglio di Istituto del Liceo "Castelnuovo"



2. Fatte salve le nomine a vita, i membri del consiglio di amministrazione durano in carica due anni e sono rieleggibili. Essi decadono dal loro incarico in caso di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive.

3. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina tra i suoi membri il Segretario.

4. In caso di rinuncia, in ogni tempo, di impossibilità permanente o di decesso di tutti i membri a vita, gli altri membri del Consiglio di Amministrazione eleggono al proprio interno, a maggioranza dei componenti, il Presidente ed il Vice Presidente, che durano in carica un anno e sono rieleggibili.

5. Nel caso di cui al co. 4., fino all'elezione del nuovo presidente le funzioni transitorie di presidente sono svolte dal Consigliere più anziano di età.

ART. 11 - CONVOCAZIONE

1. Il consiglio d'amministrazione è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi e quando ne riceva richiesta scritta da parte di almeno un consigliere o del vicepresidente.

2. In tale ipotesi il Presidente provvede alla convocazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

3. La convocazione deve essere fatta per iscritto, anche in via telematica (a mezzo di posta certificata), con l'indicazione dell'ordine del giorno e deve pervenire ai consiglieri, almeno tre giorni prima della riunione del consiglio, salvo i casi di riconosciuta urgenza o necessità, per cui può provvedersi con qualsiasi mezzo di comunicazione con preavviso di 24 ore, se accettate ed in seguito ratificate.

ART. 12 - DELIBERAZIONI E VERBALI

1. Il consiglio di Amministrazione si costituisce validamente con la



maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente a maggioranza dei presenti, salvi i casi in cui il presente statuto richieda maggioranze qualificate. Per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre che sia presente almeno la metà più uno dei consiglieri. A parità di voti prevale il voto del presidente.

2. Delle sedute del consiglio viene redatto processo verbale in apposito registro da conservarsi a cura del segretario, presso la sede della Fondazione.

3. I verbali devono essere firmati dal presidente e dal segretario. Le copie e gli estratti dei verbali firmati dal presidente e dal segretario, fanno fede di conformità all'originale.

ART. 13 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

1. Sono compiti del consiglio di amministrazione:

fissare gli indirizzi e i criteri di gestione delle attività ed iniziative della Fondazione, eventualmente adottando anche appositi regolamenti interni;

deliberare il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;

deliberare su tutti gli atti di ordinaria amministrazione ad esso sottoposti dal comitato esecutivo e su tutti gli atti di straordinaria amministrazione, compresi gli acquisti e le vendite di beni immobili, l'assunzione di mutui e concessione di garanzie ipotecarie;

deliberare su ogni atto od affare di interesse dell'Ente, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di assunzione o licenziamento di personale ed ogni altro provvedimento ad esso inerente.

ART. 14 - SEGRETARIO

1. Il consiglio d'amministrazione nomina, al proprio interno, il segretario.

2. Il segretario redige i verbali delle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, di cui fa parte, e collabora con il presidente



nell'esecuzione delle delibere consiliari.

TITOLO III – ESERCIZIO FINANZIARIO E CONTROLLI

ART. 15 - ESERCIZIO

1. Gli esercizi della fondazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il consiglio di amministrazione provvede a predisporre ed approvare il bilancio annuale di previsione entro il 31 ottobre per l'anno successivo ed il bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 16 - VIGILANZA

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sull'amministrazione della Fondazione, ai sensi dell'articolo 25 CC. verranno esercitati dall'autorità territoriale preposta a norma delle disposizioni civili concernenti le persone giuridiche di diritto privato e dall'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 17 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di cessazione ed estinzione della Fondazione, per qualunque causa, la stessa ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 18 - MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Fatto salvo il disposto dell'art. 16 C.C. le eventuali modifiche del presente statuto, nonché le eventuali deliberazioni di trasformazione parziale o totale della Fondazione, devono essere approvate con la maggioranza dei membri del consiglio d'amministrazione, composta di due terzi in prima convocazione e con la



maggioranza dei presenti in seconda convocazione.

ART. 19 - RINVIO

1. Per tutto ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del C.C. ed alle altre norme statali e regionali specifiche sulla materia.

MADDALENA INNOCENTI

STEFANO BIGOZZI NOTAIO (L.S.)

Copia conforme all' originale archiviato tra i miei atti rilasciata dal sottoscritto dott. Stefano Bigozzi, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato.

Si compone di quattordici fogli

Firenze